

ALLEGATO B) DELIBERA N. 38 DEL 22/12/2025
Art. 329 - Supplenze e reggenze

1. Al Segretario comunale ~~di un altro comune~~, incaricato della temporanea reggenza o supplenza del Segretario titolare, è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato, a decorrere dal 7.10.1996, sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale sull'indennità di qualifica e sull'indennità di sede, ove spettante, in relazione alle effettive prestazioni; spetta inoltre allo stesso il rimborso delle spese di accesso e recesso, sulla base delle percorrenze e della distanza chilometrica fra i due Comuni.
2. **Il Comune di Ronzo-Chienis si riserva la facoltà di erogare al Segretario comunale, incaricato della temporanea reggenza o supplenza del Segretario titolare, un compenso fino ad un massimo di 4/5 della retribuzione di risultato di cui all'art 327 del presente Regolamento, qualora l'incarico abbia una durata minima di mesi 6 e nel solo caso in cui la retribuzione di risultato non possa essere erogata da altro ente locale.**
3. **Il Comune di Ronzo-Chienis si riserva la facoltà di erogare al Segretario comunale, incaricato della temporanea reggenza o supplenza del Segretario titolare la tredicesima mensilità, proporzionata al compenso, qualora l'incarico abbia una durata minima di mesi 12 e nel solo caso in cui la tredicesima non possa essere erogata da altro ente locale**